



Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi)
Procedura di accreditamento di cicli di perfezionamento

Guida alla procedura di accreditamento
(psicoterapia)

In collaborazione con:



agenzia svizzera di
accreditamento e
garanzia della qualità

Indice

1	Premessa	4
2	Oggetto e scopo dell'accREDITamento	4
2.1	Oggetto e scopo.....	4
2.2	Criteri di accREDITamento e standard di qualità.....	4
3	Procedura di accREDITamento	5
3.1	Confidenzialità e protezione dei dati	5
3.2	Svolgimento della procedura di accREDITamento	5
4	Autovalutazione	8
4.1	Scopo.....	8
4.2	Preparativi	8
4.3	Stesura del rapporto di autovalutazione	8
4.4	Audit interno e approvazione del rapporto di autovalutazione.....	9
4.5	Supporto.....	9
5	Domanda di accREDITamento	9
5.1	Presentazione della domanda di accREDITamento.....	9
5.2	Esame della domanda di accREDITamento	9
5.3	Avvio della valutazione da parte di terzi.....	9
6	Valutazione da parte di terzi	10
6.1	Scopo.....	10
6.2	Commissione peritale.....	10
6.3	Compiti dell'organo di accREDITamento	10
6.4	Preparazione degli esperti.....	10
6.5	Visita in loco.....	11
6.6	Rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti)	11
7	Decisione di accREDITamento	12
7.1	Decisione di accREDITamento da parte del DFI	12
7.2	AccREDITamento vincolato a oneri	13
8	Allegati	14
	Allegato A Organizzazione responsabile secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a LPPsi.....	14
	Allegato B Criteri di accREDITamento e standard di qualità	15
	Allegato C Check list esame formale del rapporto di autovalutazione	21
	Allegato D Svolgimento di una visita in loco (esempio)	22
	Allegato E La procedura di accREDITamento punto per punto.....	23

1 Premessa

La legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) contiene le disposizioni di legge fondamentali in materia di accreditamento di cicli di perfezionamento¹ la cui attuazione compete al Dipartimento federale dell'interno (DFI) o all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) quale ufficio responsabile. Alla base degli articoli in questione vi è l'idea secondo cui per la protezione e la sicurezza della sanità pubblica sono necessari perfezionamenti di alto profilo in grado di preparare professionisti ben qualificati e tecnicamente competenti. In questo senso, l'accREDITAMENTO di cicli di perfezionamento presuppone l'adempimento dei requisiti sanciti dalla LPPsi e abilita le organizzazioni responsabili a rilasciare i corrispondenti titoli federali di perfezionamento.

Inoltre, l'accREDITAMENTO è anche e soprattutto uno strumento che consente all'organizzazione responsabile, da un lato, di analizzare lei stessa il proprio ciclo di perfezionamento (autovalutazione) e, dall'altro, di trarre beneficio dalle valutazioni e dai suggerimenti di esperti esterni (valutazione da parte di terzi). La procedura di accREDITAMENTO contribuisce pertanto a mettere e tenere in moto un processo continuo di garanzia e sviluppo della qualità e a instaurare una cultura della qualità.

La presente guida passa in rassegna ogni singolo aspetto dell'accREDITAMENTO nel quadro della LPPsi, mentre l'allegato E fornisce una descrizione sintetica passo dopo passo della relativa procedura. Lo scopo di questa guida è di fornire ampie informazioni sul tema, in primo luogo alle organizzazioni responsabili² intenzionate a chiedere l'accREDITAMENTO per un loro ciclo di perfezionamento e agli esperti incaricati di effettuare la valutazione da parte di terzi.

2 Oggetto e scopo dell'accREDITAMENTO

2.1 Oggetto e scopo

L'accREDITAMENTO ha come oggetto i cicli di perfezionamento in psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute.

Lo scopo dell'accREDITAMENTO è verificare se i cicli di perfezionamento corrispondono ai requisiti di legge. Ciò significa innanzitutto accertare che siano concepiti e strutturati in modo da permettere alle persone che li frequentano di raggiungere gli scopi del perfezionamento³ stabiliti dalla legge.

2.2 Criteri di accREDITAMENTO e standard di qualità

La LPPsi definisce per i cicli di formazione delle professioni psicologiche una serie di requisiti il cui adempimento viene verificato nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO.

¹ Articolo 11 segg., articolo 34, 35, 49 LPPsi

² Organizzazioni professionali nazionali, scuole universitarie o altre organizzazioni adeguate (art. 13 cpv. 1 lett. a LPPsi); i compiti dell'organizzazione responsabile sono descritti nell'Allegato A

³ Art. 5 LPPsi

Tali requisiti sono fissati nella legge sotto forma di criteri di accreditamento⁴. Uno di essi fa riferimento agli scopi del perfezionamento e alle competenze che i futuri professionisti devono possedere⁵. Per verificare il raggiungimento di tali scopi, il DFI, a mezzo dell'UFSP, in collaborazione con l'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità (AAQ), ha formulato diversi standard di qualità⁶ per gli ambiti di esame linee guida/obiettivi, condizioni quadro, contenuti, persone che frequentano il perfezionamento, formatori, garanzia della qualità / valutazione.

Criteri di accreditamento e standard di qualità servono come base per l'analisi del proprio ciclo di perfezionamento (autovalutazione) e per l'esame di tale ciclo da parte di esperti esterni (valutazione da parte di terzi). Una decisione di accreditamento positiva presuppone il rispetto di tutti gli standard e l'adempimento di singoli o di buona parte dei criteri di accreditamento.

3 Procedura di accreditamento

3.1 Confidenzialità e protezione dei dati

Tutte le persone che partecipano all'accREDITAMENTO trattano in modo confidenziale le informazioni di cui sono venute a conoscenza nel corso della relativa procedura. Questa regola vale sia per le informazioni riguardanti il ciclo di perfezionamento, sia per le quelle inerenti alle persone coinvolte.

3.2 Svolgimento della procedura di accreditamento

La procedura di accreditamento di cicli di perfezionamento si articola conformemente alla prassi internazionale in tre fasi:

- fase 1: autovalutazione del ciclo di perfezionamento da parte dell'organizzazione responsabile sulla scorta dei criteri di accreditamento e degli standard di qualità;
- fase 2: valutazione da parte di terzi del ciclo di perfezionamento eseguita da esperti indipendenti;
- fase 3: decisione di accreditamento da parte del DFI.

I risultati dell'autovalutazione vengono raccolti in un rapporto (rapporto di autovalutazione) che l'organizzazione responsabile invia all'autorità di accreditamento, ossia il DFI, rispettivamente l'UFSP, unitamente alla domanda di accreditamento.

All'autovalutazione fa seguito la valutazione da parte di terzi. Durante questa fase gestita dall'organo di accreditamento, partendo dal rapporto di autovalutazione, una commissione peritale indipendente svolge un'analisi del ciclo di perfezionamento – ciò che implica anche una visita in loco – e riporta le proprie valutazioni in un rapporto (rapporto di valutazione da parte di terzi/rapporto degli esperti).

La decisione di accreditamento viene presa dal DFI sulla scorta della pertinente raccomandazione formulata dalla commissione peritale e dopo aver sentito la Commissione delle professioni psicologiche.


In base all'esperienza acquisita in altri settori specialistici, la durata della procedura di accreditamento, dalla presentazione della domanda alla decisione finale, è di circa 16 mesi. Inoltre, occorre prevedere un lasso di tempo sufficiente, in media cinque mesi, anche per la precedente fase dell'autovalutazione.

⁴ Art. 13 LPPsi; cfr. anche allegato B

⁵ Art. 13 cpv. 1 lett. b LPPsi; cfr. anche allegato B

⁶ Ordinanza del DFI sull'entità e l'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (questa ordinanza è irripetibile); cfr. anche allegato B,

Uno schema dell'intera procedura con indicati i compiti di ciascuno degli attori coinvolti è riportato alla pagina seguente. I seguenti capitoli descrivono in dettaglio le tre fasi della procedura di accreditamento, inclusa la presentazione della domanda.



4 Autovalutazione

4.1 Scopo

L'autovalutazione consente ai responsabili di verificare i punti di forza e i punti deboli del proprio ciclo di perfezionamento. Nel momento in cui tale verifica viene eseguita, la forma del ciclo di perfezionamento deve già essere quella per la quale l'organizzazione responsabile chiede l'accreditamento, in altre parole non deve esistere solo sulla carta. Nella caso ideale, al processo di autovalutazione partecipano rappresentanti di tutti gli attori chiave. I risultati dell'autovalutazione sono raccolti in un rapporto che funge da base per la valutazione da parte di terzi eseguita da esperti e per la discussione interna sullo sviluppo della qualità del ciclo di perfezionamento.

4.2 Preparativi

Per gestire il processo durante la fase dell'autovalutazione e redigere il relativo rapporto è opportuno costituire un gruppo di pilotaggio formato da tre a cinque persone in rappresentanza degli attori chiave (responsabili, persone che frequentano il ciclo di perfezionamento, formatori ecc.). Attraverso l'elaborazione di un calendario dettagliato, una chiara ripartizione dei compiti legati alla redazione del rapporto di autovalutazione e il coordinamento del loro disbrigo, tale gruppo può contribuire a ridurre i tempi e i costi di tale processo.

Prima di iniziare a redigere il rapporto di autovalutazione si raccomanda di raccogliere tutta la documentazione necessaria per prendere posizione sull'adempimento degli standard di qualità. Tra i documenti che possono rivelarsi utili a tale scopo figurano: regolamenti o linee guida, statuti, preventivo, programma di insegnamento dettagliato, organigramma, statistiche, concetti, strumenti (p.es. concetto e strumenti di qualità), risultati di valutazione, elenco delle istituzioni riconosciute che offrono singoli corsi o moduli per il perfezionamento ecc..

4.3 Stesura del rapporto di autovalutazione

Il rapporto di autovalutazione deve indicare in quali punti il ciclo di perfezionamento adempie i criteri d'accreditamento e gli standard di qualità articolati in diversi ambiti di esame e in quali invece non li adempie, tenendo presente che la situazione da inquadrare e analizzare è quella attuale e non una futura. Inoltre, alla fine di ogni ambito di esame, il rapporto deve esporre quali sono i punti di forza e i punti deboli che emergono dall'analisi del ciclo di perfezionamento e quali misure di ottimizzazione potrebbero essere o sono già state adottate.

Il rapporto di autovalutazione, di cui esiste un modello elaborato da DFI/UFSP, può essere presentato in italiano, tedesco o francese. La lunghezza massima consentita è di 50 pagine (allegati esclusi). Oltre alle considerazioni sulla conformità agli standard di qualità, contiene anche una breve descrizione del ciclo di perfezionamento e una valutazione sull'adempimento dei criteri di accreditamento. Sull'ultima pagina, una conclusione generale fornisce un quadro generale del ciclo di perfezionamento agli esperti incaricati della valutazione da parte di terzi, mentre gli allegati approfondiscono i punti trattati solo superficialmente nel rapporto.

4.4 Audit interno e approvazione del rapporto di autovalutazione

Prima che i responsabili del ciclo di perfezionamento approvino il rapporto apponendo la loro firma, si raccomanda di sottoporre per controllo il rapporto di autovalutazione a rappresentanti dei diversi attori chiave del perfezionamento.

La fase dell'autovalutazione, dall'eventuale creazione del gruppo di pilotaggio alla presentazione del rapporto di autovalutazione, può durare cinque-sei mesi.

4.5 Supporto

L'organo di accreditamento organizza incontri informativi sulla fase dell'autovalutazione, il cui scopo è fornire informazioni dettagliate su quest'ultima e in particolare sulla stesura del relativo rapporto, chiarire questioni irrisolte e facilitare così la procedura di accreditamento. Gli incontri in questione si rivolgono pertanto alle persone che saranno direttamente coinvolte nell'autovalutazione del proprio ciclo di perfezionamento.

Durante la fase dell'autovalutazione, eventuali domande sulla stesura del rapporto possono essere rivolte all'organo di accreditamento.

Visti i tempi lunghi della procedura è possibile che, tra la consegna del rapporto di autovalutazione e la conclusione della valutazione da parte di terzi o il momento in cui viene presa la decisione di accreditamento, il ciclo di perfezionamento venga modificato. Se ciò è il caso, le modifiche apportate devono essere notificate a DFI/UFSP.

5 Domanda di accreditamento

5.1 Presentazione della domanda di accreditamento

Le domande di accreditamento (ordinario) di cicli di perfezionamento possono essere presentate dalle rispettive organizzazioni responsabili. Per garantire un passaggio senza soluzione di continuità da un periodo di accreditamento a quello successivo grazie a una decisione di accreditamento emanata a tempo debito, la relativa domanda, corredata del rapporto di autovalutazione, deve pervenire all'UFSP al più tardi un anno e mezzo prima della scadenza dell'accREDITAMENTO in corso di validità.

5.2 Esame della domanda di accreditamento

L'UFSP esamina le domande di accreditamento che gli pervengono dal profilo della completezza e della ricevibilità. Inoltre verifica se il rapporto di autovalutazione soddisfa i requisiti elencati nella check list per il suo esame formale (cfr. allegato C). Nel caso risulti incompleto e/o non soddisfatti i criteri formali, il richiedente viene invitato ad apportare gli adattamenti e i complementi necessari.

5.3 Avvio della valutazione da parte di terzi

Se l'esame della domanda di accreditamento e del rapporto di autovalutazione si conclude con un esito positivo, al richiedente viene inviata una fattura per l'anticipo di una parte delle spese procedurali (anticipo spese). Una volta incassato l'importo in questione, l'UFSP dà il via alla valutazione da parte di terzi trasmettendo il dossier all'organo di accreditamento. L'esame della domanda da parte dell'UFSP dura al massimo quattro settimane.

6 Valutazione da parte di terzi

6.1 Scopo

Nel quadro della valutazione da parte di terzi, il ciclo di perfezionamento viene esaminato da un gruppo di esperti indipendenti. Sulla base del rapporto di autovalutazione e delle informazioni ottenute attraverso il suo lavoro di indagine, che include anche una visita in loco, la commissione peritale descrive in un rapporto (rapporto di valutazione da parte di terzi/valutazione degli esperti) la situazione attuale e le proprie considerazioni riguardo ai temi e agli aspetti considerati dagli standard di qualità e dai criteri di accreditamento, valuta l'adempimento di ciascun criterio e raccomanda l'accettazione (vincolata o non vincolata a oneri) o il rifiuto della domanda di accreditamento del ciclo di perfezionamento. Inoltre, indipendentemente dall'imposizione di eventuali oneri, la commissione peritale può fornire suggerimenti per l'ulteriore sviluppo del sistema interno di garanzia della qualità e la conseguente ottimizzazione dell'offerta.

6.2 Commissione peritale

Gli esperti incaricati di effettuare la valutazione da parte di terzi, sono specialisti svizzeri ed esteri con esperienza nel settore delle professioni psicologiche, che non hanno alcun rapporto di dipendenza con il ciclo di perfezionamento che devono valutare.

Per ogni valutazione da parte di terzi nel quadro di una procedura di accreditamento, l'organo di accreditamento istituisce una commissione peritale di tre membri adatta al ciclo di perfezionamento interessato. Prima della designazione definitiva dei membri che la compongono, sottopone ai responsabili del ciclo di perfezionamento da accreditare un elenco di favoriti per questa fase della procedura. Se ritengono che vi figurino persone non adatte per effettuare la valutazione da parte di terzi (p.es. per mancanza d'indipendenza o un conflitto di interesse), i responsabili del ciclo di perfezionamento sono tenuti a segnalare gli esperti ricusati e a indicarne il motivo. Se la motivazione adottata è rilevante, l'organo di accreditamento sostituisce gli esperti coinvolti.

6.3 Compiti dell'organo di accreditamento

All'inizio della fase della valutazione da parte di terzi, l'organo di accreditamento contatta i responsabili del ciclo di perfezionamento da accreditare, per discutere e chiarire i dettagli del processo (calendario dettagliato, composizione della commissione peritale, data e programma della visita in loco, partecipanti, luogo dove si svolgono le interviste ecc.).

L'organo di accreditamento accompagna e supporta i responsabili del ciclo di perfezionamento durante l'intera valutazione da parte di terzi. Ai fini di uno svolgimento senza intoppi di questa fase della procedura, pianifica, organizza e coordina la visita in loco in collaborazione con i responsabili del ciclo di perfezionamento o con il gruppo di pilotaggio, e provvede affinché i termini vengano rispettati. Inoltre, funge da interfaccia per la comunicazione tra i responsabili del perfezionamento e gli esperti, dato che nel corso della procedura non è consentito alcun contatto diretto tra loro - tranne che nel campo delle interviste.

6.4 Preparazione degli esperti

Dopo aver consultato i responsabili del ciclo di perfezionamento, l'organo di accreditamento designa gli esperti incaricati di eseguire la valutazione da parte di terzi e, di regola quattro settimane prima della visita in loco, fornisce loro i documenti necessari, primo tra tutti il rapporto di autovalutazione.

Gli esperti esaminano attentamente le considerazioni sull'adempimento degli standard di qualità contenute nel rapporto di autovalutazione ed effettuano una prima analisi. Se necessario, possono incaricare l'organo di accreditamento di reperire documenti e/o chiedere informazioni supplementari all'organizzazione responsabile.

Prima della visita in loco, l'organo di accreditamento invita gli esperti a una riunione di lavoro per indurli a familiarizzare con l'oggetto dell'accredimento, la procedura, i loro compiti e, se necessario, le peculiarità del panorama svizzero del perfezionamento nel settore delle professioni psicologiche. Gli esperti preparano il contenuto concreto delle interviste condotte in loco sulla base della loro analisi del rapporto di autovalutazione.

6.5 Visita in loco

Durante la visita in loco, gli esperti hanno la possibilità di intrattenersi con gli attori del ciclo di perfezionamento per scambiare e integrare le informazioni raccolte analizzando il rapporto di autovalutazione. Ciò consente loro di avere un quadro più preciso del ciclo di perfezionamento e, in ultima analisi, di valutare la sua conformità agli standard di qualità e ai criteri di accreditamento.

Il programma della visita in loco, approntato dall'organo di accreditamento in collaborazione con i responsabili del ciclo di perfezionamento, viene sottoposto per approvazione alla commissione peritale (cfr. esempio di programma nell'allegato D). Normalmente, la visita dura un giorno e mezzo.

Il programma della visita in loco prevede innanzitutto interviste a rappresentanti dei vari attori del ciclo di perfezionamento (p.es. direzione, formatori, persone che frequentano il ciclo di perfezionamento, personale amministrativo). Spetta alla commissione peritale fare in modo che tali colloqui si rivelino proficui e assicurare che vengano raccolte tutte le informazioni rilevanti. Le interviste si svolgono alla presenza di un collaboratore dell'organo di accreditamento, che assicura una buona comunicazione e uno svolgimento senza intoppi della discussione.

Alla fine della visita in loco, il peer leader, a nome della commissione degli esperti, conclude con un breve resoconto verbale alle persone coinvolte riguardo alla conformità del ciclo di perfezionamento ai requisiti stabiliti dalla LPPsi. In tale occasione, essi tracciano anche un primo elenco dei punti di forza e dei punti deboli del ciclo in questione. La valutazione finale così come la raccomandazione di accreditamento sono invece riportate nel rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti).

6.6 Rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti)

Il rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti), da un lato, serve da base per la decisione di accreditamento del DFI e, dall'altro, offre ai responsabili del ciclo di perfezionamento uno strumento utile per sviluppare la qualità.

Gli esperti trattano i criteri d'accredimento e gli standard di qualità diversamente. Per ogni standard di qualità, gli esperti descrivono e analizzano la situazione attuale e valutano la conformità ai requisiti sanciti nella LPPsi, dopodiché indicano se, a loro modo di vedere, lo standard in questione è adempiuto del tutto, in parte o affatto. Nel caso di standard adempiuti parzialmente, la commissione peritale può proporre all'autorità di accreditamento l'imposizione di oneri, mentre nel caso di standard non adempiuti nel loro insieme ciò avviene sistematicamente. Eventuali oneri devono essere adempiuti entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento. Inoltre, gli esperti possono formulare raccomandazioni per migliorare la qualità.

Il rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti) contiene anche una descrizione dei punti di forza e dei punti deboli del ciclo di perfezionamento nonché la raccomandazione di accreditamento indirizzata alla relativa autorità. La raccomandazione si basa su un quadro di insieme del ciclo di

perfezionamento, ciò che rende possibile l'accreditamento anche quando certi criteri d'accREDITamento non sono pienamente adempiuti oppure quando certi standard di qualità risultano solo in parte soddisfatti. Il capo della commissione peritale (peer leader) è responsabile del contenuto del rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti).

Circa un mese dopo la visita in loco, l'organo di accREDITamento trasmette per parere il rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti) all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento che, entro il termine stabilito (di norma due settimane), può esprimersi sul relativo contenuto e, con l'occasione, rettificare eventuali fatti riportati in modo errato o inesatto. Tale parere deve essere formulato per scritto e può constare al massimo di due pagine. Al momento di redigere la versione finale del loro rapporto contenente la domanda di accREDITamento, gli esperti sono liberi di tenere o meno conto di tale documento, dopodiché lo trasmettono all'organo di accREDITamento. Quest'ultimo può rinviare la proposta di accREDITamento alla commissione peritale per ulteriore elaborazione o, se necessario, trasmetterla per decisione all'autorità di accREDITamento con una proposta e un rapporto supplementari.

Di regola, al più tardi cinque mesi dopo la visita in loco, l'organo di accREDITamento conclude la stesura del dossier di accREDITamento e lo trasmette a DFI/UFSP. Tra le principali componenti spicca il rapporto di valutazione da parte di terzi (rapporto degli esperti) e il parere dell'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento.

Secondo l'esperienza, la fase della valutazione da parte di terzi dura circa nove mesi. Il saldo delle spese per la procedura viene riscosso alla conclusione di questa fase dall'organizzazione responsabile.

7 Decisione di accREDITamento

7.1 Decisione di accREDITamento da parte del DFI

Una volta ricevuto il dossier di accREDITamento il DFI in veste di istanza di accREDITamento sente la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) dopodiché, sulla scorta del parere di quest'ultima e delle valutazioni della commissione peritale, statuisce definitivamente sull'accREDITamento. La decisione del DFI può essere positiva, positiva ma vincolata a oneri o negativa. Se concesso, l'accREDITamento è valido per sette anni al massimo. Il periodo di validità è comunicato con la decisione. Contro la decisione dell'istanza di accREDITamento può essere interposto ricorso. Le decisioni di accREDITamento (positive) sono pubblicate sul sito Internet dell'UFSP, i rapporti degli esperti sul sito Internet dell'organo di accREDITamento.

La durata del processo decisionale, ossia la fase che intercorre tra la fine della valutazione da parte di terzi e la notifica della decisione di accREDITamento, si aggira sui sei mesi.

7.2 Accredитamento vincolato a oneri

Nel caso di un accredитamento vincolato a oneri, l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento deve dimostrare entro il termine stabilito di aver attuato le misure richieste. Il DFI/UFSP verifica l'adempimento di tali oneri, all'occorrenza, con il sostegno dell'organo di accredитamento.

Se gli oneri sono adempiuti, la decisione di accredитamento positiva viene confermata e l'accredитamento resta in vigore fino alla scadenza del periodo di validità, ossia al massimo per il resto dei sette anni a decorrere dalla decisione di accredитamento; se sono adempiuti solo parzialmente, il DFI può imporre nuovi oneri e nuovi termini di adempimento; se non sono adempiuti e tale inadempienza pregiudica gravemente il rispetto dei criteri di accredитamento, l'autorità di accredитamento può revocare l'accredитamento.

In caso di revoca dell'accredитamento o di decisione negativa al primo tentativo, l'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento può presentare una nuova domanda di accredитamento non appena ha eliminato i vizi riscontrati.

8 Allegati

Allegato A Organizzazione responsabile secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a LPPsi

L'organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento possiede le competenze specialistiche e le strutture necessarie per garantire un perfezionamento di qualità, in altre parole per assumersi l'intera responsabilità del perfezionamento. In questo senso, deve anche disporre di un'istanza di ricorso indipendente e imparziale.

Secondo la LPPsi, all'organizzazione responsabile incombono i seguenti compiti:

- responsabilità del rapporto di autovalutazione (art. 14)
- presentazione della domanda di accreditamento (art. 14)
- dimostrazione dell'adempimento degli oneri (art. 18)
- notifica delle modifiche previste al ciclo di perfezionamento (art. 19)
- fornitura di informazioni all'autorità di accreditamento (su richiesta) e consegna di documenti (art. 20)
- rilascio e firma di titoli federali di perfezionamento (art. 8 cpv. 3 e 4)
- notifica del rilascio di titoli federali di perfezionamento (registro; art. 41 cpv. 2)
- emanazione di decisioni (art. 44; imputabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di perfezionamento, ammissione ai cicli di perfezionamento accreditati, superamento di esami, rilascio di titoli di perfezionamento)
- elaborazione dei ricorsi in materia del art. 44 (art. 13 cpv. 1 lett. g).

Allegato B Criteri di accreditamento e standard di qualità

Criteri di accreditamento (art. 13 LPPsi)

Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:

- a. si svolge sotto la responsabilità di un'organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un'altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
- b. consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all'art. 5;
- c. è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
- d. prevede un'adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
- e. comprende sia l'insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
- f. richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
- g. l'organizzazione responsabile dispone di un'istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.

Standard di qualità in psicoterapia

Principio:

Il ciclo di perfezionamento in psicoterapia mira a fornire ai diplomandi le qualifiche necessarie per esercitare con competenza tecnica e relazionale la professione di psicoterapeuta e all'abilitazione a esercitare sotto la propria responsabilità professionale.

Gli standard di qualità servono a verificare che il ciclo di perfezionamento sia adeguato dal punto di vista contenutistico, strutturale e procedurale a conseguire il suo fine.

1. Settore d'esame: linee guida e obiettivi

1.1. Linee guida

- a. La filosofia, i principi fondamentali e gli obiettivi dell'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento (di seguito: organizzazione responsabile) sono formulati e pubblicati sotto forma di linee guida.
- b. Queste ultime indicano pure gli aspetti centrali su cui si basa il ciclo di perfezionamento e le motivazioni che stanno a monte.

1.2. Obiettivi del ciclo di perfezionamento

- a. I singoli obiettivi di apprendimento sono formulati e pubblicati. Il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del ciclo di perfezionamento è descritto. Gli obiettivi di apprendimento si fondano sugli obiettivi di perfezionamento formulati nella legge sulle professioni psicologiche⁷.
- b. I contenuti del perfezionamento, così come le forme d'insegnamento e di apprendimento, sono orientati agli obiettivi generali e di apprendimento del ciclo di perfezionamento.

2. Settore d'esame: condizioni quadro del perfezionamento

2.1. Condizioni d'ammissione, durata e costi

- a. Le condizioni d'ammissione e la durata del perfezionamento sono disciplinate conformemente alla legge sulle professioni psicologiche⁸ e sono pubblicate.
- b. I costi totali minimi che occorre prevedere per il perfezionamento sono indicati e pubblicati in maniera trasparente. La loro suddivisione in costi settoriali e costi totali è indicata in dettaglio.

2.2. Organizzazione

- a. Le diverse responsabilità, funzioni e procedure nel ciclo di perfezionamento sono stabilite e risultano comprensibili ai gruppi interessati, in particolare ai perfezionandi.
- b. I diversi ruoli e funzioni dei diversi formatori⁹ in un ciclo di perfezionamento sono definiti e adeguatamente distinti¹⁰.

⁷ Articolo 5 LPPsi

⁸ Articoli 6 e 7 LPPsi

⁹ Docenti, supervisori, terapeuti formatori per esperienze terapeutiche personali

¹⁰ P. es. al fine di evitare che un perfezionando svolga tutte le ore di supervisione e di esperienza terapeutica sulla propria persona con il medesimo formatore.

2.3. Risorse

- a. L'organizzazione responsabile garantisce le risorse finanziarie, umane e tecniche sufficienti a consentire di dispensare l'integralità della formazione conformemente agli obiettivi e ai requisiti di qualità.
- b. L'infrastruttura tecnica presso le sedi di perfezionamento è adeguata alle esigenze attuali e consente l'impiego di diverse forme di insegnamento e apprendimento¹¹.

3. Settore d'esame: contenuti del perfezionamento

3.1. Principi

- a. Il perfezionamento trasmette conoscenze e capacità complete, scientificamente fondate ed empiricamente verificate, nonché applicabili nel trattamento psicoterapeutico di un'ampia gamma di disturbi e patologie psichiche.
- b. I contenuti del perfezionamento corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche nel settore di specializzazione.

3.2. Moduli del perfezionamento

- a. Il perfezionamento comprende i seguenti moduli: conoscenze e capacità (conoscenze specialistiche teoriche e pratiche), attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona e pratica clinica.
- b. L'entità dei moduli del perfezionamento sono ponderati come segue¹².

Conoscenze e capacità:
almeno 500 unità

Attività psicoterapeutica propria:
almeno 500 unità, almeno 10 casi trattati o in corso di trattamento, documentati e supervisionati

Supervisione:
almeno 150 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali

Esperienza terapeutica sulla propria persona:
almeno 100 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali

Unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria persona:
almeno 50 unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria persona, in funzione dell'orientamento del ciclo di perfezionamento

Pratica clinica¹³:
almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria¹⁴

¹¹ P. es. videoregistrazioni di giochi di ruolo e sedute terapeutiche.

¹² Un'unità corrisponde ad almeno 45 minuti.

¹³ Cfr 3.7.a.

¹⁴ In caso di occupazione a tempo parziale, la durata è prorogata corrispondentemente.

3.3. Conoscenze e capacità

- a. Il perfezionamento insegna almeno *un* modello completo, teoricamente ed empiricamente fondato, dell'esperienza psichica, del comportamento, della genesi e del decorso di disturbi e patologie psichici, nonché del processo di cambiamento psicoterapeutico.
- b. Il perfezionamento trasmette conoscenze pratiche complete, in particolare nei settori seguenti:
 - delimitazione dell'incarico terapeutico
 - indicazione e pianificazione della terapia
 - diagnostica e procedure diagnostiche
 - esplorazione, colloqui terapeutici
 - strategie e tecniche di trattamento
 - strutturazione della relazione terapeutica
 - valutazione del percorso terapeutico
- c. Fanno inoltre parte integrante del perfezionamento gli elementi seguenti:
 - riflessione critica sull'efficacia, le possibilità e i limiti dei modelli terapeutici insegnati e dei loro metodi
 - insegnamento delle basi degli altri approcci e metodi psicoterapeutici
 - conoscenze della ricerca psicoterapeutica e sue implicazioni per la pratica
 - trasmissione di conoscenze fondamentali sugli approcci psicoterapeutici specifici per diversi gruppi d'età e relative riflessioni
 - trasmissione di conoscenze su contesti demografici, socioeconomici e culturali diversi dei clienti/pazienti e loro implicazioni per la psicoterapia, nonché relative riflessioni
 - riflessione sull'etica professionale, il codice deontologico e gli obblighi della professione
 - riflessione critica su questioni politico-sociali ed etiche relative alla psicoterapia
 - trasmissione di conoscenze di base sui sistemi giuridico, sociale e sanitario e sulle loro istituzioni

3.4. Attività psicoterapeutica propria

- a. L'organizzazione responsabile provvede affinché durante la formazione ogni perfezionando possa acquisire una sufficiente esperienza psicoterapeutica pratica con pazienti affetti da diversi disturbi o patologie. A tal riguardo emana prescrizioni, provvede alla loro applicazione e garantisce la supervisione qualificata dell'attività psicoterapeutica dei perfezionandi.

3.5. Supervisione

- a. L'organizzazione responsabile provvede affinché l'attività psicoterapeutica dei perfezionandi sia regolarmente supervisionata, ossia analizzata, diretta e sviluppata. Garantisce che supervisori qualificati consentano ai perfezionandi di sviluppare progressivamente la propria attività psicoterapeutica in un quadro sicuro.

3.6. Esperienza terapeutica sulla propria persona

- a. L'organizzazione responsabile formula gli obiettivi dell'esperienza psicoterapeutica personale e i requisiti per la sua esecuzione. Provvede affinché l'esperienza terapeutica sulla propria persona consenta ai perfezionandi di analizzare il loro vissuto e comportamento in vista della futura professione di psicoterapeuta, di sviluppare la loro personalità e di riflettere criticamente sul loro comportamento relazionale.

3.7. Pratica clinica

- a. L'organizzazione responsabile provvede affinché durante la formazione ogni perfezionando possa acquisire la necessaria ampia esperienza clinica e psicoterapeutica con pazienti affetti da diversi disturbi o patologie. Garantisce che l'esperienza pratica sia acquisita in istituzioni psicosociali e psicoterapeutiche-psichiatriche adeguate.¹⁵

4. Settore d'esame: perfezionandi

4.1. Sistema di valutazione

- a. Il livello e lo sviluppo delle competenze teoriche, pratiche e sociali dei perfezionandi sono verificati e valutati mediante un sistema prestabilito e trasparente di verifica e valutazione. I perfezionandi sono regolarmente informati sul conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
- b. Nel quadro di un esame o una valutazione finali si verifica che i perfezionandi abbiano acquisito le competenze teoriche, pratiche e sociali rilevanti per il conseguimento degli obiettivi del ciclo di perfezionamento.

4.2. Certificazione delle prestazioni di perfezionamento

- a. Le prestazioni di perfezionamento fornite e i moduli di perfezionamento assolti vengono certificati su richiesta dei perfezionandi.

4.3. Consulenza e sostegno

- a. La consulenza e il sostegno ai perfezionandi in tutte le questioni relative alla formazione sono garantiti per tutta la durata del perfezionamento.
- b. I perfezionandi sono sostenuti nella ricerca di posti di lavoro idonei per la pratica clinica o l'attività psicoterapeutica propria.

5. Settore d'esame: formatori

5.1. Selezione

- a. I requisiti che devono soddisfare i formatori e le procedure per la selezione di questi ultimi sono definiti.

5.2. Qualifiche dei docenti

- a. I docenti sono tecnicamente qualificati e didatticamente competenti. Di regola sono titolari di un diploma universitario e di un perfezionamento nel settore di specializzazione.

¹⁵ Cfr 3.2.b.

5.3. Qualifiche dei supervisori e dei terapeuti formatori

- a. I supervisori e i terapeuti formatori dispongono di un perfezionamento qualificato¹⁶ in psicoterapia e una successiva attività professionale di almeno cinque anni. Di regola i supervisori sono specializzati in supervisione.

5.4. Formazione continua

- a. L'organizzazione responsabile obbliga i formatori ad assolvere regolarmente la formazione continua nel settore di specializzazione.

5.5. Valutazione

- a. I formatori sono valutati periodicamente e informati sui risultati della valutazione. L'organizzazione responsabile provvede ad adottare le misure necessarie sulla base dei risultati della valutazione.

6. Settore d'esame: garanzia della qualità e valutazione

6.1. Sistema di garanzia della qualità

- a. È stato realizzato un sistema trasparente di sviluppo e garanzia della qualità del ciclo di perfezionamento.
- b. I perfezionandi e i formatori sono sistematicamente consultati per l'elaborazione e lo sviluppo del ciclo di perfezionamento.

6.2. Valutazione

- a. Il ciclo di perfezionamento è periodicamente valutato. Per lo sviluppo sistematico del ciclo di perfezionamento ci si avvale dei risultati della valutazione.
- b. La valutazione comprende un sondaggio sistematico presso i perfezionandi, i diplomati e i formatori.

¹⁶ Assolvimento di un perfezionamento accreditato (provvisoriamente o ordinariamente) in psicoterapia, titolo estero di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto secondo la LPPsi (art. 9) o titolo federale di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia conformemente alla legge sulle professioni mediche LPMed.

Allegato C Check list esame formale del rapporto di autovalutazione

L'elenco sottostante ha una duplice finalità: da un lato, mostra ai responsabili di cicli di perfezionamento a quali formalismi devono prestare attenzione durante la stesura del rapporto di autovalutazione, dall'altro, serve al DFI/UFSP come base per l'esame formale del rapporto di autovalutazione, effettuato prima dell'inizio della valutazione da parte di terzi.

- Il rapporto di autovalutazione è stato redatto seguendo il modello elaborato dal DFI/UFSP.
- Per ogni standard di qualità figura una descrizione e di un'analisi della situazione.
- Alla fine di ogni ambito di esame, sono indicati i punti di forza e i punti deboli del ciclo di perfezionamento.
- Per ogni criterio di accreditamento è stata formulata una presa di posizione.
- La valutazione globale include un'analisi generale della conformità del ciclo di perfezionamento ai criteri di accreditamento e agli standard di qualità.
- L'elenco delle abbreviazioni è completo.
- La documentazione che integra o illustra i punti esposti è riportata negli allegati, numerata e raccolta in un elenco completo.
- L'elenco dei membri del gruppo di pilotaggio è allegato.
- Il rapporto di autovalutazione è datato e firmato dal responsabile del ciclo di perfezionamento.
- Il supporto di dati (chiave USB) su cui è salvato il rapporto di autovalutazione e gli allegati, è da aggiungere al rapporto stampato.

Allegato D Svolgimento di una visita in loco (esempio)

1° giorno:

Responsabili/Partecipanti

Ora	Sessione	Nome e Funzione
15h00-17h00 17h00-17h45	Discussione interna fra esperti (preparazione) Colloquio con la direzione Temi principali:	es.: direzione dell'istituto, rettore/rettrice, presidi di facoltà, rappresentanti dell'organizzazione responsabile
17h45-18h00 18h00-18h45	Pausa, discussione interna fra esperti Colloquio con i responsabili del ciclo di perfezionamento Temi principali:	es.: responsabili per la formazione / del curriculum, responsabili della garanzia della qualità / delle valutazioni interne
19h30	Discussione interna fra esperti e cena prime conclusioni	

2° giorno:

Responsabili/Partecipanti

Ora	Sessione	Nome e funzione
08h30-09h15	Colloquio con i formatori Temi principali:	es.: insegnanti, supervisori, psicoterapeuti coinvolti nella formazione
09h15-09h30 09h30-10h15	Pausa, discussione interna fra esperti Colloquio con i datori di lavoro (o altri partner esterni) Temi principali:	es.: responsabili di istituzioni che reclutano i diplomati del ciclo di perfezionamento
10.15-10.30	Pausa, discussione interna fra esperti	
10h30-11h00	Colloquio con il personale tecnico e amministrativo	
11h00-11h10 11h10-11h50	Pausa, discussione interna fra esperti Colloquio coi perfezionandi e i diplomati Temi principali:	
11h50-12h50 12h50-14h00	Pranzo, discussione interna fra esperti Colloquio facoltativo su domanda degli esperti / visita delle infrastrutture	Chiarimenti su ultime questioni aperte / visita dei locali
14h00-15h45	Discussione fra esperti / Preparazione del resoconto orale	
15h45-16h00	Resoconto orale degli esperti	responsabili del ciclo di perfezionamento e tutte le persone intervenute ai colloqui
16h00	Fine della visita	

Allegato E La procedura di accreditamento punto per punto

1. Gruppo di pilotaggio¹⁷

- ☞ Valutare se nel proprio caso potrebbe tornare utile disporre di un gruppo di pilotaggio incaricato della conduzione del processo di autovalutazione e responsabile della stesura del rapporto di autovalutazione; se ciò fosse il caso, costituirlo.

2. Rapporto di autovalutazione¹⁸

Prima di iniziare a redigere il rapporto di autovalutazione è opportuno raccogliere tutta la documentazione necessaria.

- ☞ Per la stesura del rapporto raccomandiamo di utilizzare l'apposito modello ([modello del rapporto di autovalutazione](#)).
- ☞ Ricordare che il rapporto di autovalutazione, nel caso ideale, non può superare le 50 pagine (allegati esclusi) e che deve essere firmato dal responsabile o dai responsabili del ciclo di perfezionamento.
- ☞ Una volta ultimato il lavoro di stesura, stampare il rapporto e salvarlo elettronicamente con gli allegati sul supporto dati (una chiave USB).

3. Domanda di accreditamento¹⁹

- ☞ Compilare la domanda di accreditamento, troverete il formulario sul sito Internet dell'UFSP ([domanda di accreditamento](#)), e non dimenticare di firmarla o farla firmare.)
- ☞ Inviare la domanda di accreditamento debitamente firmata unitamente con l'esemplare stampato del rapporto di autovalutazione e il supporto dati con gli allegati al seguente indirizzo:

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione politica della sanità
Nicole Zanetti
Collaboratrice Legge federale sulle professioni psicologiche
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

4. Esame formale e trasmissione all'AAQ

L'UFSP esamina le domande di accreditamento che gli pervengono dal profilo della completezza. Inoltre verifica se il rapporto di autovalutazione soddisfa i requisiti elencati nella check list per il suo esame formale (cfr. allegato C). Se la domanda e il rapporto di autovalutazione sono completi, il richiedente viene informato dall'UFSP, rileva l'anticipo di spese per la valutazione esterna e invia il dossier all'AAQ. Il richiedente viene invitato ad apportare altri **cinque** esemplari del rapporto di autovalutazione (5 stampati e 5 supporti dati) all'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità AAQ, Effingerstrasse 15, casella postale, CH-3001 Berna.

5. Anticipo spese

- ☞ Non appena in possesso della prima fattura per l'anticipo di una parte delle spese procedurali, pagarla subito, dato che la valutazione da parte di terzi ha inizio solo dopo il ricevimento dell'importo in questione.

6. Valutazione da parte di terzi / Visita in loco

Al momento opportuno, l'organo di accreditamento si mette in contatto con il gruppo di pilotaggio o i responsabili del ciclo di perfezionamento per discutere della visita in loco. Durante la fase della valutazione da parte di terzi, l'organo di accreditamento accompagna e supporta l'organizzazione responsabile nello svolgimento dei lavori preparatori.

¹⁷ Per dettagli sul gruppo di pilotaggio si rimanda al capitolo 4.2, pag. 8.

¹⁸ Per maggiori dettagli sul rapporto di autovalutazione si rimanda al capitolo 4, pag. 8 segg.

¹⁹ Per dettagli sulla domanda di accreditamento si rimanda al capitolo 5, pag. 9.

7. Scelta degli esperti²⁰

- ☞ Nel limite del possibile prendere posizione nei termini stabiliti in merito all'elenco di esperti, stilato dall'organo di accreditamento, che entrano in linea di conto per la valutazione da parte di terzi del ciclo di perfezionamento che fa al caso.

8. Rapporto di valutazione da parte di terzi / Rapporto degli esperti

- ☞ Nel limite del possibile, prendere posizione nei termini stabiliti sul rapporto di valutazione da parte di terzi inviato dall'organo di accreditamento. Firmare lo scritto – lungo non più di due pagine – in cui vengono espresse le proprie considerazioni e inviarlo all'organo di accreditamento.

9. Conto finale

Il saldo delle spese per la procedura viene riscosso dopo la conclusione della fase della valutazione da parte di terzi.

10. Decisione di accreditamento²¹ e oneri

- ☞ In caso di disaccordo con la decisione di accreditamento, è possibile presentare ricorso secondo i rimedi giuridici. Se la decisione è vincolata a oneri, pianificare l'attuazione delle relative misure in modo da consentire all'organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento di dimostrare entro il termine stabilito che tali oneri sono adempiuti.

Ulteriori informazioni

- ☞ In caso di ulteriori domande si prega di dare un'occhiata al sito Internet dell'UFSP ([accreditamento LPPsi](#)).
- ☞ In caso di domande relative alla redazione del rapporto di autovalutazione, rivolgersi all'organo di accreditamento: psychologie@aaq.ch
- ☞ In fase di valutazione esterna si rimanda ugualmente all'organo di accreditamento: psychologie@aaq.ch
- ☞ Per tutte le altre domande relative all'accREDITAMENTO, rivolgersi al DFI:
→ Psyg-Akkreditierung@bag.admin.ch

²⁰ Per maggiori informazioni sulla scelta degli esperti si rimanda al capitolo 6.2, pag. 10.

²¹ La fase che intercorre tra la fine della valutazione da parte di terzi e la decisione di accreditamento dura circa sei mesi.

Legenda	Fase della procedura	Accreditamento																							
		Durata (in mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Redazione del rapporto di autovalutazione	Autovalutazione (5 mesi)	1																							
		2																							
		3																							
		4																							
		5																							
Esame della domanda di accreditamento per l'UFSP	1 mese	6																							
Nominazione della commissione degli esperti e organizzazione della valutazione da parte di terzi	Valutazione da parte di terzi (9 mesi)	7																							
		8																							
Preparazione della visita degli esperti	Valutazione da parte di terzi (9 mesi)	9																							
Visita in loco		10																							
Rapporto degli esperti	Valutazione da parte di terzi (9 mesi)	11																							
Presenza di posizione sul rapporto degli esperti		12																							
Completamento del dossier da parte degli esperti e dell'organo di accreditamento	Valutazione da parte di terzi (9 mesi)	13																							
		14																							
		15																							
Esame del dossier da parte dell'UFSP, consultazione della PsiCo	Decisione di accreditamento (6 mesi)	16																							
		17																							
		18																							
		19																							
		20																							
		21																							
Decisione di accreditamento	Pubblicazione (2 mesi)	22																							
Termine della procedura di ricorso		23																							
Pubblicazione																									